



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di appello, iscritta al n. 5/2026 del Ruolo Generale degli
affari da trattarsi in camera di consiglio, vertita

TRA



CONTRO



OGGETTO: RECLAMO 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto del TRAP di Palermo n. Cron. 299/2026 del 20 maggio 2026.

FATTI DI CAUSA

La Sig.a Vincenza Maria Nicosia è titolare dell'azienda agricola condotta in forma di ditta individuale "Il giardino del sole", corrente in agro di Carlentini, ove esercita attività florovivaistica, agrituristiche e ricettiva. Ritenendosi danneggiata dall'irregolare deflusso delle acque meteoriche, in ragione della cattiva manutenzione della rete dei canali di scolo e dell'inattività delle preposte pompe idrovore, unitamente ai di lei figli Ferrante Marco e Ferrante Valeria, comproprietari dei terreni ove insiste la predetta attività, esperiva azione avanti il competente Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Palermo, per sentir pronunciare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei pubblici enti preposti alla manutenzione e custodia della prefata rete di canali, vederli condannati al risarcimento del danno patito, in ragione dell'allagamento di parte del terreno vocato a coltura, con progressiva marcescenza delle essenze arboree ivi messe a dimora, olezzo maleodorante per il ristagno delle acque, proliferazione intollerabile di insetti molesti, con pregiudizio alla conduzione dell'attività agrituristica.

L'azione principale era assistita da istanza cautelare, sull'assunto che il



pregiudizio lamentato fosse grave ed irreparabile, tale da compromettere la sopravvivenza dell'attività ricettiva. Esperita l'istruttoria sommaria, il collegio di primo grado evidenziava trattarsi di danno economico, per sua natura non irreparabile grazie a quel bene succedaneo che è il denaro, escludendo altresì che le circostanze rappresentate potessero incidere *quoad vitam* dell'impresa agrituristica nei tempi occorrendi alla definizione del giudizio di merito.

Nella contumacia dei pubblici enti, avverso il provvedimento di rigetto del provvedimento cautelare assunto in corso di causa, la parte privata ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* del codice di rito civile, lamentando falsa rappresentazione della realtà, laddove i consulenti officiati dal Tribunale sarebbero intervenuti in stagione metereologica mutata rispetto al momento in cui la cautela era stata chiesta.

In prossimità dell'adunanza si è costituito il Consorzio di Bonifica n. 10 – Siracusa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare l'inammissibilità della costituzione del Consorzio di Bonifica n. 10 – Siracusa, perché avvenuta oltre il termine di cui all'art. 180 r.d. n. 1775/1933, che doveva essere seguito in ragione della fissazione dell'udienza collegiale. Se è vero, infatti, che il contumace può comparire fino alla sentenza definitiva, rappresentando le sue ragioni, giusto l'art. 177 r.d. n. 1775/1933, non è men vero che gli scritti debbano essere prodotti nei termini di cui al citato art. 180, terzo comma, r.d. n. 1775/1933. Donde può ammettersi solo l'esposizione orale delle ragioni della parte contumace che compaia in udienza.



In questo senso va rigettata l'istanza di parte ricorrente tesa ad un rinvio dell'udienza di discussione per esame degli scritti avversari e ammessa solo l'illustrazione orale delle ragioni del contumace comparso in udienza.

1.1 Ancora in via pregiudiziale di rito, occorre esaminare l'ammissibilità della domanda così come proposta avanti a questo Tribunale Superiore.

Non è controverso trattarsi di doglianza avverso il diniego di istanza cautelare proposta in corso di causa avanti il TRAP presso la Corte d'Appello di Palermo, in materia rientrante nella propria competenza, ovvero la responsabilità per la manutenzione delle opere di canalizzazione delle acque meteoriche e reflue in territorio agricolo.

Più specificamente, viene contestata l'inefficienza dei canali di scolo, sia per la mancata pulizia del corso d'acqua, sia per non mettere in funzione le pompe idrovore che assistono detti canali nell'opera di deflusso.

L'istanza si traduce nell'emanazione di ordine di un fare specifico emesso dall'Autorità giudiziaria nei confronti della Pubblica amministrazione, laddove agisca non con esercizio di pubblici poteri, ma nel generale dovere di *neminem laedere* di cui all'art. 2051 del codice civile.

In questo senso, l'istanza è ammissibile, laddove può essere emesso ordine di fare o non fare verso la Pubblica amministrazione quando agisca *iure privatorum*, come nel caso in esame, secondo quanto già accertato dalla Suprema Corte regolatrice, con arresto a Sezioni unite n. 2312/2025 (cui viene data continuità da Cass. III, n. 29798/2025).

Parimenti ne è ammissibile il contenuto, consistente dell'anticipazione degli esiti della sentenza favorevole, consistendo nell'ordine di esecuzione dei lavori di pulizia e approntamento efficiente delle macchine poste a



presidio della canalizzazione, sicuramente eseguibili senza rischio di effetti irreversibili e, eventualmente, assistiti da cauzione.

2. Ciò posto, il rigetto del provvedimento cautelare in corso di causa pone il problema della sua impugnazione e della relativa forma.

2.1. L'art. 669 *terdecies* c.p.c. disciplina la materia in via generale, stabilendo fin dall'intitolazione la forma del reclamo e, nel prosieguo, stabilendone i termini ed i modi. In questo senso, il secondo comma, precisa che avverso i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica il reclamo è deciso dal tribunale in formazione collegiale, senza l'intervento del giudice che ha assunto il provvedimento reclamato, mentre la decisione assunta dalla corte d'appello viene reclamata avanti altra sezione della stessa corte d'appello.

Anche dal termine reclamo, se ne deduce che l'impugnazione è sempre diretta presso lo stesso plesso giudiziario, seppure in composizione diversa, in modo da garantire la terzietà dell'organo giudicante, non appannata dalla presenza in collegio dell'autore del provvedimento in scrutinio. La vicinanza ai luoghi consente una sostanziale riedizione della cognizione "a tutto campo" delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto prospettati assicurando una tutela piena che è tipica del momento cautelare, le cui esigenze rappresentate dalla parte ricorrente assumono una complessità e varietà che non possono essere incanalate nei rigidi binari di una procedura formale.

Coerente con la natura di reclamo -non di appello- del rimedio qui in scrutinio è il carattere devolutivo non vincolato della cognizione. Non si tratta infatti di esaminare il *decisum* di un giudice inferiore per saggiarne la



coerenza con il quadro normativo di riferimento, secondo un procedimento di sussunzione tipico della natura oggettiva della giurisdizione che ha, per l'appunto, come oggetto un provvedimento da scrutinare. Al contrario, si tratta di rivedere con connotazione soggettiva della giurisdizione le situazioni giuridiche fatte valere e da porre in ragionato compendio per individuare le misure interinali più idonee da adottare. Detto in estrema sintesi, la natura di reclamo richiede proprio l'assenza di un meccanismo devolutivo su domanda di parte, ma richiede che il secondo giudice sia investito della più ampia cognizione per la valutazione ponderata delle ragioni in gioco, secondo un profilo che dilata il principio della domanda, perché con la garanzia del carattere comunque provvisorio ed interinale della pronuncia che viene adottata.

2.2. È stato notato che il reclamo concerne proprio l'ambito cautelare e che la sua natura di impugnazione a critica illimitata, interamente devolutiva e, in certi casi, anche sostitutiva, lo distingue espressamente dall'appello. Donde non vi è sovrapponibilità dei due istituti, non essendovi scansione di diverse fasi del giudizio, bensì la possibilità di rappresentare anche circostanze nuove, sopravvenute o preesistenti ma non conosciute, ovvero meglio illustrate, circostanze tutte che non potrebbero trovare cittadinanza in un giudizio d'appello *sticto iure*, non potendosi alterare, in più o in meno, gli elementi considerati dal primo giudice.

Essendo provvedimento chiesto in corso di causa, si tratta di fase eventuale ed incidentale, destinata a completarsi e perfezionarsi nel provvedimento finale, ordinariamente la sentenza che chiude il grado di merito -il primo o, anche, il secondo- dove la misura è stata richiesta. Ne



consegue che il provvedimento cautelare deve inserirsi nel modo più coerente nel provvedimento finale, sicché è connaturale che il reclamo avvenga avanti lo stesso giudice -pur in diversa composizione- ove pende la domanda principale i cui effetti finali è chiamato ad assicurare il provvedimento cautelare, proprio perché -nei tempi del giudizio- non sia vanifica la pretesa fatta valere dalla parte attrice o ricorrente, ove venga riconosciuta per fondata, ma giunga in un momento di intervenuta irreversibile trasformazione della realtà fattuale o giuridica.

Si comprende così la specificazione metodica e, finanche, ripetitiva del secondo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., laddove puntualizza le diverse ipotesi di presentazione in primo grado e in secondo grado.

Non è superfluo ricordare che il TRAP è organo giurisdizionale speciale di primo grado, che trova peraltro dimora come sezione specializzata presso una determinata corte d'appello. Essendo quindi procedimento cautelare di primo grado, ma deciso da un organo di corte d'appello, trova applicazione la seconda parte del secondo comma del precitato articolo 669 *terdecies* c.p.c., dovendosi introdurre il reclamo presso il medesimo TRAP il cui decreto si contesta, il quale deciderà in diversa composizione, come diversa sezione del medesimo organo giurisdizionale.

In nessun caso, infatti, la cautela -accolta o negata- in corso di causa viene decisa in seconda istanza da un giudice superiore, proprio per mantenere l'omogeneità del provvedimento finale, tendenzialmente una sentenza, che potrà essere appellata nella sua complessità, magari chiedendo l'emanazione di adeguato provvedimento cautelare nel corso del giudizio di gravame. Come si vede, pertanto, questa esegesi interpretativa è la più



conforme al dettato costituzionale e, in particolare, all'art. 111 della Carta sull'effettività della tutela giurisdizionale.

3. A questa disciplina del codice di rito non deroga il r.d. n. 1775/1933, norma speciale anteriore, dedicata alla giurisdizione sulle acque pubbliche.

Per un verso, l'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. espressamente estende la sopradescritta disciplina cautelare, anche del reclamo, alle altre ipotesi di provvedimenti cautelare indicati dal codice di rito, nonché da quelli previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, sempre in quanto compatibili.

Detto diversamente, il procedimento cautelare è sempre bifasico, prevedendo una designazione del giudice istruttore da parte del giudice adito che è sempre collegiale, poiché ove la competenza nel merito sia del giudice di pace, la cautela spetta al tribunale, il cui presidente è chiamato a designare un istruttore, secondo l'ultimo comma dell'art. 669 *ter* del codice di rito civile.

3.1. Questo Tribunale Superiore non ignora che con arresto n. 13841/2023 la III Sezione della Corte di cassazione ha statuito che *“nell'ipotesi di azione cautelare davanti al TRAP il reclamo ex art. 669-terdecies contro il provvedimento di chiusura del giudizio cautelare sarebbe di competenza del TSAP: ai sensi dell'art. 669-ter cod. proc. civ. la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 cod. proc. civ. nelle materie di cui all'articolo 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) spetta al TRAP competente per territorio, che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al TSAP”*.

Non è controverso che la competenza a conoscere delle domande



cautelari proposte ex art. 700 c.p.c. nelle materie di cui all'articolo 140 r.d. n. 1775/1933 (fra le quali, alla lettera *e*), sono previste le cognizioni sui danni causati dalla PA per cattiva manutenzione, che qui occupa), si determini in base all'art. 669 *ter* del medesimo codice di rito. La competenza spetta pertanto al TRAP competente per territorio, che provvederà con ordinanza, secondo il paradigma usuale per tali decisioni senza attitudine a definire la controversia, bensì tese ad assicurare gli effetti della decisione finale. Trova dunque applicazione anche l'ultimo comma del prefato articolo, ove disciplina il procedimento di designazione del magistrato competente per la trattazione della domanda di tutela urgente proposta prima dell'inizio della causa di merito, affidandone il compito al presidente del tribunale.

L'art. 669 *ter*, nel suo quarto comma, è in assonanza con l'art. 157 r.d. n. 1775/1933, ove si prevede che il presidente del TRAP deleghi per l'istruzione uno dei giudici avanti cui le parti compaiono. La pronuncia cautelare va allora affidata all'organo monocratico (giudice delegato) anche se poi la controversia in fase decisoria di merito spetta al TRAP in composizione collegiale. Diversamente opinando, la competenza cautelare spetterebbe al collegio ove il giudizio di merito di primo grado dinanzi al TRAP fosse interamente collegiale e non fosse prevista (come è) la figura del giudice singolo (delegato), tanto per l'istruttoria, in via generale, quanto per la fase cautelare che, peraltro, spetta al giudice singolo anche ai sensi degli articoli 170 e 195 r.d. n. 1775/1933.

Dunque, essendo l'ordinanza cautelare di competenza del giudice singolo delegato, il reclamo dovrebbe svolgersi ex art. 669 *terdecies* dinanzi al TRAP in composizione collegiale, in base al secondo comma dell'articolo



appena richiamato e non dinanzi al TSAP, giudice di appello sulle “sentenze” del TRAP.

Ove il TRAP pronunci in composizione collegiale sulla domanda cautelare, vi sarebbe un vizio di costituzione del giudice della cautela che non modifica la competenza sul reclamo da proporre avanti il medesimo TRAP in (diversa) composizione collegiale

La scontata monocraticità del giudice cautelare, supposta dagli artt. 669 *ter* e 669 *quater* c.p.c., lascia il posto alla pronuncia di un provvedimento collegiale di prima istanza solo per le domande di cautela rivolte al tribunale, *ante causam* o nel corso di una causa di merito, in relazione a controversie il cui rito non preveda la nomina di un giudice istruttore. Ma non è questo il caso del rito delle acque dinanzi ai TRAP, ove istruttoria e cautela (in corso di causa o *ante causam*) sono sempre trattate dal giudice singolo all'uopo delegato.

3.2. In definitiva, l'asserita reclamabilità al TSAP dei provvedimenti cautelari dei TRAP non è condivisibile da qualsiasi prospettiva la si voglia valutare:

se i TRAP sono considerati giudici di primo grado (benché incardinati nelle corti d'appello), il reclamo avverso i provvedimenti cautelari (positivi e negativi) adottati dal giudice singolo (delegato) del TRAP o (erroneamente) dal collegio dello stesso TRAP è proponibile sempre al collegio del quale non può far parte il giudice che ha (o i giudici che hanno) emanato il provvedimento, giusto quanto disposto dall'art. 669 *terdecies*, secondo comma c.p.c. citato. In questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 16091/2009, ove si è affermato che l'organo giudiziario competente a decidere sul reclamo



avverso un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale del lavoro in composizione monocratica è il Tribunale del lavoro in composizione collegiale, così come stabilito in via generale dall'art. 669 *terdecies* c.p.c., e non la Corte d'appello, in mancanza di un'espressa disposizione derogatoria del regime giuridico ordinario del giudizio di reclamo cautelare;

se i TRAP sono considerati a tutti gli effetti organi (cioè sezioni specializzate, come sono) delle corti d'appello, i provvedimenti cautelari (positivi e negativi) emessi dal giudice singolo o dal collegio sono reclamabili “ad altra sezione [da intendere, altro collegio del TRAP] o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina [da intendere, TRAP più vicino]” (art. 669 *terdecies*, secondo comma, c.p.c. citato).

Comunque venga impostata la questione, ne risulta la competenza al reclamo sempre in capo al giudice dov'è incardinato il merito, proprio per il rappresentato necessario stretto legame (e necessario coordinamento) fra assicurazione degli effetti interinali e decisione finale del grado di merito.

3.3. Diversamente opinando si genera l'assurdo per cui il giudice del merito è vincolato ad un provvedimento cautelare sul quale non può influire, perché emesso da giudice superiore, senza quindi la possibilità di revocarlo, modificarlo o adattarlo alle mutate circostanze o a diversa valutazione delle stesse circostanze *res melius perpensa*. Di più, in tale prospettiva gli effetti anticipatori fissati nell'ordinanza cautelare del giudice superiore si concretano in un (ulteriore) vincolo al giudice chiamato a decidere il merito, poiché dovrebbe tener conto di quanto prodotto da tale provvedimento, a cognizione sommaria, magari anche con effetti irreversibili. Detto ancora diversamente, il giudice (superiore) della cautela finirebbe per esprimere un



condizionamento sull'esito del giudizio di primo grado, con un proprio provvedimento interinale che resta efficace fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il grado del giudizio.

Tale conclusione è contraria alla sistematica della pronuncia sulla cautela e si pone in contrasto con l'indipendenza dei collegi nei diversi gradi, oltre che esporsi ad evidenti profili di disparità che aprono la via a questioni di legittimità costituzionale. Mentre è noto che fra più interpretazioni astrattamene possibili dev'essere scelta quella compatibile con la Carta fondamentale.

4. In definitiva, giudice del reclamo cautelare in corso di causa di primo grado è sempre il TRAP in diversa composizione o sezione, donde il reclamo così come qui proposto è inammissibile e tale va dichiarato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara il reclamo inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte controricorrente che liquida in €. millecinquecento/00 oltre ad €. duecento/00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *-quater*, del d.P.R. 115/2002 il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 *-bis* dello



stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l'8 luglio 2026.

IL RELATORE

Marcello M. Fracanzani

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

